



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Patita Iva 02085860089 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2016

ART 1

Oggetto

E' oggetto del presente regolamento la disciplina dello svolgimento del mercato settimanale. Per mercato settimanale si intende quell'attività che si svolge in area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per un giorno della settimana per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, erogazione di pubblici servizi.

ART 2

Svolgimento, sospensione e/o trasferimento del Mercato

Il mercato settimanale ha luogo ogni Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, in Piazza delle Ciliegie. Qualora il Venerdì ricadesse in giornata festiva lo svolgimento del mercato verrà anticipato al primo giorno feriale, con lo stesso orario.

Il mercato settimanale potrà essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico- sanitario, viabilità, sicurezza o altro motivo di pubblico interesse, previa ordinanza.

ART 3

Localizzazione, configurazione ed articolazione

L'area del mercato è quella individuata in planimetria, allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento.

Alla planimetria che costituisce:

parte tecnica- consistente nella riproduzione in scala dei posti-banco all'interno dell'area mercato, contrassegnati ognuno con numero progressivo, ivi compresi i posti riservati agli agricoltori;

parte descrittiva- costituita dalla legenda relativa alla tipologia, misura, numero progressivo;

parte informativa- costituita dalla rappresentazione e denominazione delle strade da cui si accede all'area mercato, oltre che dalla rappresentazione grafica del luogo ove sono sistemati i servizi igienici, gli allacciamenti all'energia elettrica, all'acqua potabile ed alle griglie di scarico fognario.

Il mercato è costituito da 13 posti banco riservati agli operatori commerciali e da 2 posti riservati agli agricoltori.

ART 4

Circolazione pedonale e veicolare

La circolazione e la sosta dei veicoli è vietata nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi degli stessi operatori commerciali, di spazzatura e di emergenza, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del venerdì.

E' vietata altresì la sosta nei tratti liberi da installazioni di vendita.

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare sull'area del mercato.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere posteggiati fuori dall'area del mercato.

ART 5

Doveri dei titolari

Gli operatori commerciali devono:

1. Avere installato, entro le ore 08.00 il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area di posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 06.30 e sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Coloro che non si presentano all'ora di cui il comma precedente, saranno considerati assenti ed il loro posteggio sarà messo a disposizione degli operatori che sono presenti alla spunta.

L'assenza dal posto non dà diritto alla somma pagata al Comune, indipendentemente dalla causa

2. Avere sgomberato entro le ore 14.00, l'intera area del mercato per consentirne la pulizia.
3. Lasciare libero uno spazio per il passaggio di eventuali mezzi di pronto soccorso e di emergenza, nonchè gli ingressi pubblici o privati.
4. Chiedere, se interessati, autorizzazione scritta al Sindaco per l'allacciamento all'energia elettrica nel quadro di fornitura messo a disposizione dal Comune, avendo l'accortezza di sollevare o di proteggere il cavo di alimentazione in modo tale da evitare il calpestio da parte dei frequentatori del mercato.
5. Dare comunicazione, qualora i titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica Tipo A trasferiscano la loro residenza (per persone fisiche) o la sede legale (per le società), per iscritto entro 60 gg dell'avvenuto trasferimento, al fine delle conseguenti annotazioni.
6. Pagare la tassa di occupazione suolo pubblico, questa dovrà essere versata tramite bollettino di conto corrente 30957104 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Pecetto Torinese.
Per gli assegnatari dei posti giornalieri (spunta) la riscossione della tassa occupazione suolo pubblico avverrà all'atto dell'installazione del banco, direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
7. Esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento delle tasse dovute al Comune, nonchè la concessione relativa al posteggio.
8. Scrivere in modo chiaro, leggibile e ben in vista i cartellini o il listino prezzi delle merci esposte in vendita, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
9. Assumersi tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
10. Mantenere pulito il proprio banco e relative attrezzature.
11. Tenere sgombro da rifiuti lo spazio attorno all'attività di vendita.
12. Raccogliere, al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti assimilabili a quelli urbani e smaltirli a proprio carico.

ART 6

Divieti per gli operatori commerciali

A tutti gli operatori commerciali del mercato è fatto divieto di :

1. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e le qualità delle merci poste in vendita
2. effettuare commercio di qualsiasi oggetto, per estrazione a sorte
3. arrecare molestie in qualsiasi modo
4. richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi
5. usare parole disdicevoli o compier atti sconvenienti
6. occupare spazi non regolarmente assegnati
7. danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare il suolo e gli impianti del Mercato, anche solo con colature provenienti dal banco di vendita
8. tenere cani o qualsiasi altro animale nelle immediate vicinanze del baco di vendita
9. accendere fuochi a fiamma libera.

ART 7

Registrazione presenze ed assenze dei Titolari

La rilevazione delle presenze e delle assenze dei titolari di posteggio, così come quella degli operatori in spunta, è affidata alla Polizia Locale.

Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, le assenze, anche se non consecutive e non giustificate da comprovate necessità, e comunque fuori dai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, raggiungono il numero di 17 (diciassette), l'operatore commerciale incorre nella revoca della concessione del posteggio.

Saranno considerate giustificate le assenze dovute ad avversità atmosferiche e quelle non rituali di mercato.

ART 8 **Spuntisti**

Sono spuntisti coloro i quali partecipano all'assegnazione giornaliera dei posti liberi perchè temporaneamente non occupati o ancora non assegnanti.

Agli spuntisti si potrà assegnare il posto secondo i criteri stabiliti con l'art. 9 del DPGR 09/11/2015 N° 6/R ed inoltre dovranno:

- essere in possesso dell'autorizzazione originale per l'esercizio al commercio su aree pubbliche e dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC- VARA)
- trovarsi nel luogo convenuto (ingresso area mercatale) entro e non oltre le ore 08.00

avranno diritto:

- all'annotazione della presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto svolgere l'attività. La presenza darà luogo ad un punteggio e ad una graduatoria che verrà aggiornata mensilmente dal componente dell'ufficio comunale.
- ad optare, qualora vi siano più posteggi liberi, fra quelli del genere d'appartenenza alimentare-non alimentare.
- ad avere temporaneamente assegnato un posteggio libero, anche se destinato ad un genere merceologico diverso dal suo, a condizione che non vi siano osti liberi nel settore di appartenenza, e non siano presenti, alla spunta, operatori che trattano il genere collegato al posteggio disponibile.
- ad avere assegnato un posteggio destinato al genere diverso dal suo qualora trattasi di posto finale di settore.

ART 9

Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

La concessione di posteggio sul Mercato ha durata di 12 anni come disposto dall' art 3 del DPGR 9/11/2015 N° 6/R.

Le modalità ed i criteri di selezione ed il rilascio di quanto al comma precedente sono quelli previsti dall' art 5 del DPGR 9/11/2015 N°6/R per i posti con scadenza naturale. Invece per i posti resisi vaganti prima della scadenza naturale e comunque entro il 27/11/2015, data entrata in vigore del DPGR 9/11/2015 N°6/R si procederà secondo i criteri stabiliti dall'art 15 comma 5 dello stesso DPGR. Per i bandi di assegnazione dodecennale si potrà partecipare utilizzando obbligatoriamente i modelli predisposti dal Comune.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

ART 10

Ruolino del Mercato

Presso gli uffici della Polizia Locale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria del Mercato con la numerazione dei posteggi, nonchè l'originale della pianta organica contenente l'indicazione degli estremi dell'assegnazione dell'area, della superficie assegnata, della data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio di Polizia Locale ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria.

ART 11

Subingresso

Per subingresso si intende il trasferimento in gestione od in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o mortis causa.

Il subingresso comporta, altresì, il trasferimento del punteggio acquisito fino alla data del trasferimento della ditta cedente.

ART 12

Area riservata agli Agricoltori

I posteggi riservati agli agricoltori sono quelli individuati nell'allegata planimetria del mercato.

Questi possono essere assegnati ed occupati dagli agricoltori e non possono essere destinati nemmeno in spunta, agli operatori commerciali.

Non è altrettanto consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, i posteggi destinati agli operatori commerciali.

ART 13

Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi agli Agricoltori

La concessione di posteggio sul Mercato ha durata di 12 anni come disposto dall' art 3 del DPGR 9/11/2015 N° 6/R.

Le modalità ed i criteri di selezione ed il rilascio di quanto al comma precedente sono quelli previsti dall' art 5 del DPGR 9/11/2015 N°6/R per i posti con scadenza naturale. Invece per i posti resisi vaganti prima della scadenza naturale e comunque entro il 27/11/2015, data entrata in vigore del DPGR 9/11/2015 N°6/R si procederà secondo i criteri stabiliti dall'art 15 comma 5 dello stesso DPGR. Per i bandi di assegnazione dodecennale si potrà partecipare utilizzando obbligatoriamente i modelli predisposti dal Comune.

L'assegnazione giornaliera (spunta) dei posteggi non occupati dai produttori agricoli viene effettuata secondo i criteri dell'art 14 del DPGR 9/11/2015 N°6/R.

Gli agricoltori titolari di posteggio rispettano l'orario e le modalità di svolgimento del mercato previsti nel presente Regolamento.

ART 14

Commissione di Mercato

Gli operatori commerciali titolari di posteggio sul Mercato possono eleggere fra di loro una commissione composta da 3 delegati; uno per il settore alimentare, uno per il non alimentare, uno per gli agricoltori.

La commissione ha il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della P. A.

Qualora la commissione non venisse costituita, in caso di necessità di consultazione da parte del Comune, si ricorrerà agli operatori commerciali con maggiore anzianità di posteggio per ciascun settore merceologico.

ART 15

Sanzioni pecuniarie e accessorie

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, è punito con la sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Per le violazioni al punto 8 dell'art 6 del presente Regolamento, è prevista la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Alle sanzioni sopra riportate si applicano le disposizioni di cui la Legge N° 689 del 24/11/1981.

Per altre eventuali violazioni non contemplate nel presente Regolamento, si farà riferimento all'art 29 del D.lgs 114/98.

ART 16

Richiamo delle norme igienico- sanitarie per la vendita di prodotti alimentari

La vendita sul Mercato di prodotti alimentari è soggetta alle leggi sanitarie in vigore, nonché alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

Ciascun operatore è da parte sua responsabile durante lo svolgimento ed al termine delle operazioni di vendita, delle condizioni igieniche dell'area riservata al proprio posteggio e della raccolta ed allontanamento dei rifiuti della propria area di competenza;

inoltre ogni operatore deve garantire:

1. La protezione degli alimenti dai rischi di contaminazione esterna con adeguati mezzi
2. L'attuazione del piano di autocontrollo previsto dall'art 2 del D.Lgs 155/97

ART 17

Norme transitorie e finali

- D.LGS 114/98
- Direttiva Bolkestein recepita dal D.lgs 59/2010
- Circolare Ministeriale 3635 del 06/05/2010
- L.R: 28/1999 con la L.R 22/2011 è stato modificato l'art 10
- Conferenza Unificata Stato Regioni 05/07/2012
- Nota Regione Piemonte del 20/10/2012
- Conferenza Unificata Stato regioni 24/01/2013
- Nota Regione Piemonte del 08/11/2013
- Decreto Presidente Giunta Regionale 09/11/2015 n° 6/R

Per quanto non previsto dalle norme sopra citate e dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente o futura ed agli indirizzi in materia di commercio su aree pubbliche.

Il presente regolamento abroga ogni altro eventuale regolamento previgente ed entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività deliberazione adottata.

